

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**317/2013/R/GAS**

**RIFORMA DEI CRITERI FUNZIONALI ALL'ATTRIBUZIONE UNIVOCA  
DEI PRELIEVI DI CIASCUN PUNTO DI RICONSEGNA GAS AGLI UTENTI  
DEL BILANCIAMENTO.**

**MODIFICA DEI CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI  
TRASPORTO NEI PUNTI DI RICONSEGNA, INTEGRAZIONI ALLE  
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL BILANCIO PROVVISORIO GAS ED  
ALLA DISCIPLINA DEL *SETTLEMENT***

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: gas naturale*

**18 luglio 2013**

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce in un percorso di evoluzione del sistema gas di cui la disciplina del settlement - approvata con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS - rappresenta una delle tappe principali e descrive gli orientamenti finali dell'Autorità in tema di riforma dei criteri di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto.*

*Vengono, altresì, illustrati una serie di orientamenti in tema di integrazione alla regolazione vigente con riferimento alla predisposizione dei bilanci provvisori, riprendendo quanto già consultato con il DCO 541/2012/R/GAS, nonché alcuni aspetti di corollario ma essenziali per il buon funzionamento del settlement quali la regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'utente del bilanciamento fittizio e gli obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento (entrambi ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 292/2013/R/GAS).*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **30 agosto 2013**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).*

*In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori**  
*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*  
*tel. 02.655.65.290/284*  
*fax 02.655.65.265*  
*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*  
*e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)*

## INDICE

1. Introduzione	4
2. Contesto normativo ed elementi di carattere generale	4
Parte I: Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna della rete	10
3. Le opzioni	10
<i>Modalità di gestione delle informazioni</i>	13
<i>Conferimento iniziale</i>	13
<i>Trasferimenti di capacità</i>	14
<i>Calcolo della capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	15
<i>Le tempistiche di implementazione</i>	15
Parte II: Gli altri orientamenti	17
4. Il bilancio giornaliero	17
5. Regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio	17
<i>Orientamenti per il nuovo anno termico</i>	17
<i>Orientamenti per il periodo pregresso</i>	19
6. Ulteriori orientamenti funzionali al perfezionamento della disciplina del settlement	19
<i>Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento</i>	19
<i>Mancata ottemperanza agli obblighi informativi da parte dell'impresa di distribuzione</i>	21
Appendice	24

## **1. Introduzione**

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce in un percorso di riforma del sistema gas di cui la disciplina del *settlement*, approvata con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS), rappresenta una delle tappe fondamentali e descrive gli orientamenti finali dell’Autorità in tema di riforma dei criteri di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto.
- 1.2 Più volte in passato si è intervenuti sul tema evidenziando gli elementi di criticità connessi al processo di conferimento, nonché le probabili opacità storiche, tracciando possibili interventi, funzionali al completo sviluppo del mercato del gas e coerenti con le previsioni della normativa comunitaria contenuta nel c.d. terzo pacchetto energia.
- 1.3 Con la deliberazione 45/2013/R/GAS l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017. Tra i considerata si legge che l’attuale meccanismo di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna presenta elementi di rigidità storiche che possono rallentare lo sviluppo di un mercato pienamente concorrenziale nel settore del gas naturale. Al punto 6 della suddetta delibera viene avviato, pertanto, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna, di cui viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati d’intesa con la Direzione Infrastrutture.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione affronta molteplici aspetti della regolazione che necessitano di un intervento rinnovatore. In particolare, verranno di seguito illustrati gli orientamenti dell’Autorità in materia di:
  - a) riforma dei criteri di conferimento della capacità ai punti di riconsegna (e, conseguentemente, di uscita) della rete di trasporto;
  - b) modalità di allocazione provvisoria dei prelievi e miglioramento del processo di programmazione;
  - c) regolazione economica dei quantitativi prelevati da venditori, che fatturano ai propri clienti finali, ma sono privi a loro volta di un fornitore;
  - d) obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento effettuata ai sensi del TISG (Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/GAS).

## **2. Contesto normativo ed elementi di carattere generale**

- 2.1 In passato sono state consultate diverse ipotesi per migliorare e semplificare la disciplina in materia di conferimento della capacità di trasporto alle riconsegne, che non hanno portato però ad una successiva deliberazione.
- 2.2 Il DCO 4/09 e il DCO 24/09 hanno presentato proposte in materia ipotizzando sostanzialmente di:
  - a) fissare la capacità di trasporto massima giornaliera sulla base del profilo di prelievo standard assegnato (dall’impresa di trasporto per i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto e dalle imprese di distribuzione

per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione), attribuendo a ciascun richiedente una capacità pari alla somma delle capacità standard di riconsegna corrispondenti a tutti i clienti finali riforniti, riproporzionate con riferimento alla capacità di trasporto disponibile sul punto;

- b) allocare il costo di trasporto relativo ai punti di uscita della rete nazionale e ai punti di riconsegna della rete regionale in quota fissa attraverso un'integrazione della tariffa di distribuzione.

2.3 In esito all'andamento della consultazione, l'Autorità decise di accogliere le esigenze manifestate da coloro che hanno preso parte al processo, mantenendo i criteri di copertura dei costi di trasporto nei punti di riconsegna della rete regionale e nei punti di uscita della rete nazionale previsti per il secondo periodo di regolazione e rinviando a successivi provvedimenti l'eventuale revisione dei criteri di conferimento della capacità in detti punti, fermando, in tal modo, tale modifica.

2.4 Nel successivo DCO 25/10 venivano, poi, individuate diverse difficoltà gestionali relative alle richieste di *switching* riguardanti clienti finali serviti da reti di distribuzione e si riproponeva il superamento del sistema allora vigente tramite due possibili opzioni alternative:

- a) l'eliminazione del processo di conferimento di capacità relativamente ai punti di uscita e riconsegna (corrispondenti sia a clienti finali diretti sia a punti di connessione con reti di distribuzione) e l'applicazione di una tariffa di trasporto in corrispondenza dei medesimi punti determinata sulla base delle caratteristiche dei prelievi;
- b) il conferimento della capacità di trasporto alle imprese di distribuzione per valori di capacità stabiliti convenzionalmente, ad esempio pari ai prelievi massimi dell'anno/anni precedenti, con la conseguente necessità di prevedere la definizione di corrispettivi per la copertura dei costi trasporto, applicati dall'impresa di distribuzione ai clienti finali.

2.5 Naturalmente alla base di entrambe le soluzioni sopra descritte veniva confermata l'opportunità di stabilire corrispettivi che lasciassero inalterati sia i rischi di copertura dei costi per le imprese di trasporto che l'incidenza degli stessi sulle diverse tipologie di clienti finali aventi rapporti differenti tra i consumi di punta ed i consumi medi annuali (struttura dei corrispettivi *capacity/commodity*).

2.6 Molte delle osservazioni fatte pervenire in risposta ai DCO 4/09 e 24/09 evidenziavano una serie di aspetti che possono ritenersi superati con l'approvazione della deliberazione 229/2012/R/GAS e la riforma del *settlement*. Infatti, diversi soggetti hanno sottolineato la necessità di risolvere prioritariamente le criticità connesse al processo di allocazione, allo scambio di informazioni tra i vari operatori della filiera e relative tempistiche, alla gestione dei profili di prelievo e delle misure nonché alle modalità di calcolo del consumo annuo (su quest'ultimo punto si rilevava la mancanza di direttive in tema di modalità univoche di computo di tali volumi da parte delle imprese di distribuzione).

2.7 Veniva altresì fatto osservare che per associare ad ogni richiedente la capacità di trasporto corrispondente al profilo di prelievo dei clienti finali, per i quali è richiesto il servizio di trasporto, è indispensabile conoscere la mappatura dei rapporti commerciali che legano il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione con l'utente del servizio di distribuzione, fino all'utente del servizio di trasporto.

- 2.8 A tal proposito, come è noto, con l'approvazione del TISG sono state anche riviste le modalità di definizione delle filiere dei rapporti commerciali, che vengono definitivamente chiuse nei primissimi giorni del mese di competenza. La deliberazione 229/2012/R/GAS ha peraltro ribadito l'intento di pervenire al legame diretto tra utente del bilanciamento (di seguito: UdB) e singolo punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR); in tal senso, tra i ritenuti si legge che risulta opportuna l'adozione con successivo provvedimento dell'introduzione di criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun PdR agli UdB.
- 2.9 Pertanto, visto che con l'introduzione della disciplina del *settlement* molte delle criticità rilevate sono state risolte, l'Autorità reputa opportuno riformare i criteri di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto secondo gli orientamenti che verranno sviscerati al successivo capitolo 3.
- 2.10 In relazione ai temi trattati nel presente documento è utile menzionare, altresì, il documento per la consultazione 13 dicembre 2012, 541/2012/R/GAS (di seguito: DCO 541/2012/R/GAS) recante proposte di modifica in tema di servizio di *default* trasporto (SdDT) e di gestione del servizio di bilanciamento.
- 2.11 Con il DCO 541/2012/R/GAS sono state presentate due opzioni in tema di predisposizione dei bilanci provvisori, volte all'introduzione di una sorta di allocazione di *default*, non sostitutiva dell'attività di programmazione propria dell'UdB, che permetta comunque la determinazione dei prelievi giornalieri che potranno essere allocati provvisoriamente a ciascun UdB, per ogni *city gate*, già ad inizio mese di competenza.
- 2.12 Di seguito vengono rappresentate le due opzioni proposte:

Opzione 1: l'impresa di distribuzione inserisce nella piattaforma informatica (di cui all'articolo 20 del TISG), ad inizio anno termico A, per ogni UdD, il consumo annuo totale per tipologia di profilo di prelievo standard (di seguito:  $CA_{\Sigma PROF}$ ); in pratica, tanti valori quanti sono gli aggregati di ciascuna tipologia di profilo di prelievo standard (di seguito: PROF) assegnati ai PdR serviti dal dato UdD, tenendo conto però delle tre macro categorie (punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, punti misurati mensilmente, semestralmente ed annualmente) di cui all'articolo 9 del TISG, lettere da a) a c), ed avendo cura di aggiornarli con le informazioni che potrà acquisire nel corso dell'anno, come quelle relative ad eventuali *switching*. Il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) determinerà il prelievo giornaliero previsto per il mese M:

- a) riproporzionando  $CA_{\Sigma PROF}$  sulla base dei valori percentuali del singolo profilo di prelievo standard PROF,  $p_{PROF,KA}^{\%}$  (calcolando, per ogni giorno k dell'anno A,  $C_{kA} = CA_{\Sigma PROF} * p_{PROF,KA}^{\%} / \sum p_{PROF,KA}^{\%}$ );
- b) quindi, aggregando i valori giornalieri di cui sopra per UdB.

Opzione 2: in luogo di una comunicazione *ad hoc* da parte delle imprese di distribuzione, utilizzando i dati di consumo comunicati dalle medesime imprese entro il 18 del mese con riferimento al mese M-1 per UdD e per PROF (di seguito:  $C_{M-1}$ ), il RdB determinerà il prelievo giornaliero previsto per il mese M:

- a) per i PdR cui è associato il profilo standard PROF, riproporzionando  $C_{M-1}$  sulla base dei valori percentuali del singolo

profilo,  $p_{PROF,km}^{\%}$  (calcolando, per ogni giorno k del mese M,  $C_{km} = C_{M-1} * p_{PROF,km}^{\%} / \sum p_{PROF,km}^{\%}$ );

- b) per i PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, procedendo secondo quanto appena descritto. Poiché allo stato dell'arte l'impresa di distribuzione comunica al RdB soltanto la somma - nel giorno k del mese M - dei prelievi di tali punti, sarebbe necessario mettere a disposizione del RdB anche l'informazione relativa al profilo di prelievo standard ad essi assegnato ad inizio anno termico A. In alternativa, si potrebbe pensare di procedere riallocando provvisoriamente il bilancio giornaliero del mese precedente M-1;
- c) infine, aggregando i valori giornalieri di cui sopra per UdB.

2.13 Le osservazioni pervenute hanno evidenziato un grande interesse per quanto prospettato, con una preferenza per l'opzione 1, considerata non implementabile nel breve, facendo rilevare genericamente l'opportunità di avere maggiori dettagli applicativi della stessa, senza però fornire elementi circa gli eventuali desiderata.

2.14 A conclusione della fase di consultazione è stata emanata la deliberazione 5 aprile 2013, 143/2013/R/GAS, con la quale è stata approvata una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas Spa (di seguito: RdB) e sono state introdotte disposizioni in materia di monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente del trasporto e del bilanciamento. Nello specifico, è stato previsto che:

- a) ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti, il RdB definisca dei criteri per la determinazione della capacità presso punti di riconsegna interconnessi con imprese di distribuzione, in relazione al prelievo valutato con riferimento a parametri quali la tipologia di prelievo e il consumo annuo nonché l'andamento annuale (di seguito: capacità congrua);
- b) qualora, per un UdB la capacità - conferita o richiesta in conferimento - risultasse inferiore alla capacità congrua corrispondente ai parametri di cui alla precedente lettera a), sempre ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti del medesimo utente, il RdB determini i valori relativi ai prelievi attesi ed alle partite determinate e non ancora fatturate sulla base della capacità congrua in luogo della capacità conferita;
- c) il RdB, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b), abbia titolo a richiedere agli UdB - limitatamente a ciascun punto di pertinenza - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli elementi utili per la determinazione della capacità congrua, come sopra esplicitati; le suddette dichiarazioni devono essere formulate sulla base di dichiarazioni delle imprese di distribuzione attestanti il valore dei sopraccitati parametri, rilasciate all'UdB, ove necessario per il tramite dell'utente della distribuzione servito dal medesimo UdB. È stato altresì introdotto un obbligo per le imprese di distribuzione di fornire con la massima tempestività al RdB, secondo modalità indicate da quest'ultimo, le informazioni eventualmente richieste ai fini della verifica di quanto sopra indicato.

2.15 Con riferimento al tema del bilancio provvisorio, trattato anche con lo scopo di perseguire il perfezionamento delle garanzie versate, nelle more dell'attuazione di quanto richiamato al precedente punto 2.12, l'Autorità ha ritenuto opportuna

l'approvazione di una proposta di modifica del codice di rete del RdB - funzionale alla revisione del meccanismo di allocazione per la definizione del bilancio provvisorio - basata su un criterio di tipo *pro quota* sulle capacità conferite, in luogo di quello attuale che prevede che tali bilanci siano definiti sulla base dei programmi di prelievo presentati dagli utenti.

- 2.16 Con la deliberazione 241/2013/R/GAS (di seguito: 241/2013/R/GAS) l'Autorità ha approvato la riforma della disciplina del servizio di *default* di distribuzione (di seguito: SdD Distribuzione), a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività di cui al TIVG in merito al bilanciamento dei prelievi da parte delle imprese di distribuzione. Nella suddetta deliberazione, tra l'altro, si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità e delle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013; decisione presa alla luce della complessità generatasi a causa di una serie di motivi, tra i quali certamente il SdD Distribuzione, ma anche l'applicazione da parte del RdB delle cd regole di *default* non approvate per quanto di competenza dall'Autorità e, comunque, non idonee ad intercettare le problematiche successivamente rilevate. Per il periodo in questione è stata stabilita, inoltre, la sospensione dell'applicazione degli eventuali corrispettivi di scostamento relativamente ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione.
- 2.17 Infine, con la deliberazione 292/2013/R/GAS (di seguito: 292/2013/R/GAS), anche stante il carattere di urgenza, sono state approvate - per quanto di competenza - solo alcune delle proposte di aggiornamento del codice di rete presentate dal RdB in ordine al recepimento delle disposizioni di cui alla 229/2012/R/GAS; mentre, altre norme sono state introdotte proprio con lo scopo di identificare regole certe e trasparenti ai fini di quanto previsto dalla deliberazione 241/2013/R/GAS nell'ambito delle sessioni di bilanciamento già effettuate. Per quanto concerne i temi oggetto della presente consultazione, nello specifico, sono state emanate le seguenti direttive:
- a) per le situazioni di assenza di relazioni di corrispondenza valide, fatta salva l'attivazione dei servizi di ultima istanza, il RdB procede attribuendo i prelievi ad un "UdB fittizio", appositamente inserito sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG con riferimento a ciascun punto di consegna interessato;
  - b) nel caso di PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, l'impresa di distribuzione deve assegnare la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'UdD;
  - c) con riferimento agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di distribuzione di cui agli articoli 23 e 24 del TISG sono state apportate delle modifiche al testo approvato con la 229/2012/R/GAS circa le tempistiche di comunicazione e la possibilità a favore dell'UdD di effettuare delle segnalazioni alla controparte per mancata o incompleta trasmissione dei dati di competenza nonché per la presenza di errori materiali.
- 2.18 Su quest'ultimo aspetto, nei ritenuti si legge la volontà di porre in "consultazione misure di affinamento relativamente alla gestione delle richieste di rettifica dei dati presentate dagli UdD onde evitare che l'attività diventi estremamente onerosa e, agli effetti, impraticabile per le imprese di distribuzione nonché



*l'introduzione di interventi sanzionatori a carico di quest'ultime per disincentivare i comportamenti inadempienti che generano il ricorso, anche ripetuto, alle regole cd di default".* Infatti, viene rinviata a successivo provvedimento l'adozione di ulteriori disposizioni funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement* in tema di:

- a) obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento e mancata ottemperanza da parte delle imprese di distribuzione;
- b) regolazione economica della partite fisiche attribuite all'UdB fittizio.

2.19 Il presente documento per la consultazione è così organizzato:

- a) la Parte I riporta le proposte in tema di conferimento della capacità di trasporto ai punti di riconsegna, complete di esempi esplicativi in Appendice;
- b) la Parte II illustra una serie di proposte integrative della regolazione vigente che riguardano principalmente la predisposizione dei bilanci provvisori e alcuni aspetti essenziali per il buon funzionamento della disciplina del *settlement*.

## **Parte I: Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna della rete**

### **3. Le opzioni**

- 3.1 Oltre a quanto sopra sinteticamente riportato, preme evidenziare che si possono ravvisare, ad oggi, elementi di inefficienza anche nei casi di trasferimento della capacità di trasporto per *switching* del cliente finale. Infatti, l'UdB entrante può richiedere - sul punto di riconsegna della rete di trasporto - una capacità inferiore a quella conferita all'uscente, lasciando in capo a quest'ultimo la differenza.
- 3.2 Per quanto premesso, trattando inizialmente i punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione, sembra opportuno perseguire la strada dell'assegnazione all'UdB di una capacità definita sulla base di alcuni parametri fondamentali, quali il consumo annuo ed il profilo di prelievo, associati ai PdR della rete di distribuzione serviti dall'UdD cui è contrattualmente legato.
- 3.3 Nel seguito vengono proposti alcuni criteri per la determinazione della capacità da conferire a ciascun UdB, funzionali a determinare in che misura quest'ultimo debba partecipare alla copertura dei costi della capacità in quel punto (e nel punto di uscita della rete di trasporto), semplificando notevolmente le attività a suo carico. Infatti, l'UdB non dovrà più procedere alla quantificazione delle capacità da richiedere in conferimento, che saranno invece determinate, secondo criteri predefiniti, in relazione al singolo PdR della rete di distribuzione.
- 3.4 Le opzioni che verranno nel seguito descritte mirano a far sì che possa essere individuata una capacità di trasporto ritenuta corretta, sulla base dei dati caratteristici dei punti, e che questa non sia scelta su basi discrezionali dall'UdB ma assegnata dal RdB. Tutto ciò richiede:
- una profonda revisione dei processi di conferimento;
  - l'automazione delle procedure di transazione delle capacità, con particolare riferimento ai casi di *switching*;
  - la soppressione delle penali per supero delle capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto, con conseguente necessità di modificare la deliberazione n. 137/02.
- 3.5 L'obiettivo è quello di predefinire il contributo di ciascun punto di prelievo alla capacità complessiva; poi, sulla base delle relazioni instaurate nell'ambito della *matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema* (di seguito: matrice), sommando le date capacità così calcolate, relative ai PdR serviti dagli UdD, risalire alla capacità totale da conferire sul *city gate* all'UdB. La stessa metodologia è ripetibile sui punti di uscita della rete di trasporto.

#### ***Opzione 1: Calcolo della capacità sulla base del contributo di ciascun punto allacciato alla rete di distribuzione alla punta aggregata prevista in conferimento al city gate***

- 3.6 Una prima modalità perseguibile mira a calcolare la "quota di spettanza" di ciascun PdR della rete di distribuzione con riferimento alla capacità prevista in

conferimento dal RdB sul singolo *city gate* per il nuovo anno termico (di seguito:  $C_{\text{newconf}}$ ).<sup>1</sup>

- 3.7 Il RdB, grazie alla conoscenza del profilo di prelievo (attribuito per il nuovo anno termico al PdR dall'impresa di distribuzione), dovrebbe ripartire il consumo annuo - comunicato dall'impresa di distribuzione - ottenendo i valori giornalieri relativi a tutti i punti sottostanti, quindi aggregarli per tracciare la curva di prelievo del mercato sottostante, valutata sull'intero anno, individuando così la punta (oppure la media degli  $n$  valori massimi) che la caratterizza (di seguito:  $P_{\text{curvaggregata}}$ ).
- 3.8 Quindi, al fine di determinare quanta parte della punta (o della media degli  $n$  valori massimi) è di competenza del singolo cliente finale, sarà necessario normalizzare le curve di prelievo di ciascun punto moltiplicando i dati giornalieri per il parametro  $z$ , che è pari a  $C_{\text{newconf}}/P_{\text{curvaggregata}}$ . La capacità di spettanza di ciascun punto coinciderà con il valore in corrispondenza del quale la somma dei prelievi - attribuibili a tutti i PdR sottostanti - è pari esattamente alla  $C_{\text{newconf}}$ .
- 3.9 La soluzione rappresentata sconta alcune approssimazioni dovute da un lato al fatto che utilizza il consumo annuo calcolato sostanzialmente sull'anno precedente, dall'altro che in caso di attivazione/disattivazione di un PdR in corso d'anno sarebbe necessario ricalcolare la curva aggregata ovvero il parametro  $z$  e rivedere le capacità di ogni singolo UdB. Mentre, invece, presenta solo aspetti positivi in caso di trasferimento di capacità per *switching* del cliente finale su rete di distribuzione. Infatti, il RdB dovrà semplicemente detrarre la capacità del punto da quella totale assegnata all'UdB uscente, spostandola sull'entrante. Per una esemplificazione del procedimento proposto (con  $n$  pari ad 1) si rimanda all'Appendice al presente documento.

***Opzione 2: Calcolo della capacità sulla base del contributo della punta attesa per ciascun punto allacciato alla rete di distribuzione alla capacità prevista in conferimento al city gate***

- 3.10 Sempre partendo dai dati relativi ai PdR, il RdB provvede a calcolare il contributo della punta attesa per ciascun punto servito dal dato UdD alla capacità prevista in conferimento al *city gate*, secondo la procedura nel seguito esplicitata.
- 3.11 Sulla base del consumo annuo e del profilo di prelievo si ottiene la curva annuale attribuibile al singolo PdR e se ne identifica la punta giornaliera. Il massimo prelievo atteso per il *city gate* ( $P_{\text{Max}}$ ) sarà dato dalla somma di tutte le punte così calcolate; normalizzando tale valore rispetto alla capacità prevista in conferimento si potrà calcolare il parametro  $z$  ( $C_{\text{newconf}}/P_{\text{Max}}$ ). Anche per questa opzione si può pensare di utilizzare gli  $n$  valori corrispondenti agli  $n$  massimi della curva per smorzare l'approssimazione dovuta all'utilizzo dei profili e del prelievo dell'anno precedente. Quindi, tale opzione differisce dalla precedente in quanto definisce il parametro  $z$ , usato per la normalizzazione della curva, partendo dalla somma delle punte proprie di ciascun PdR e non dalla punta della curva aggregata risultante dall'insieme dei PdR sottesi al *city gate*.
- 3.12 Quindi, moltiplicando  $z$  per i valori giornalieri della curva annuale, si avrà un nuovo profilo caratterizzato da una punta coincidente con la quota di capacità da

---

<sup>1</sup> Si ricorda che le tariffe di trasporto vengono calcolate proprio sulla base della capacità prevista in conferimento per l'anno termico entrante; il dato è fornito in termini di insieme dei punti di riconsegna.

conferire al singolo cliente finale. Una illustrazione di dettaglio di quanto appena esposto (con  $n$  pari ad 1) si trova in Appendice al presente documento.

- 3.13 Tale metodo è connotato sostanzialmente dagli stessi pregi e difetti sopra indicati con riferimento all'opzione 1.

**Opzione 3: Calcolo della capacità sulla base della classe del gruppo di misura**

- 3.14 Volendo semplificare notevolmente tutti i processi connessi alla gestione delle capacità, si propone nel seguito una terza opzione che persegue sempre le finalità sopra delineate. Nello specifico, si tratterebbe di attribuire ai PdR della rete di distribuzione una capacità standard fissata sulla base della classe del gruppo di misura, prendendo a riferimento la cd “portata nominale”, che rappresenta approssimativamente la metà dell’intervallo di funzionamento regolare dell’apparato ed è espressa in mc/h. Per riportarci all’unità di misura della capacità di trasporto, che è sul giorno, bisogna considerare le ore di funzionamento dello strumento. Visto che la classe del gruppo di misura è collegata alla destinazione d’uso ed all’ampiezza del prelievo, si potrebbe operare una differenziazione dei *range* temporali di funzionamento da prendere in considerazione per il computo.

- 3.15 Secondo tale ipotesi si propone di attribuire le seguenti capacità standard:

N. Prog.	Classe GM	P <sub>nom</sub> (mc/h)	Ore di funzionamento	Capacità standard (Smc/g)
1	G 1,6	1,6	2	3,2
2	G 2,5	2,5	2	5
3	G 4	4	4	16
4	G 6	6	6	36
5	G 10	10	8	80
6	G 16	16	10	160
7	G 25	25	10	250
8	G 40	40	10	400
9	G 65	65	12	780
10	G 100	100	12	1.200
11	G 160	160	12	1.920
12	G 250	250	12	3.000
13	G 400	400	12	4.800
14	G 650	650	12	7.800
15	G1000	1000	12	12.000
16	G1600	1600	12	19.200
17	G2500	2500	12	30.000
18	G4000	4000	12	48.000
19	>G4000	.....	12	.....

- 3.16 Tale soluzione, veramente molto semplice da applicare, richiederebbe la sola conoscenza del numero di gruppi di misura - appartenenti ad uno degli insiemi sopra individuati - per punto di riconsegna della rete di trasporto, che verrebbero collegati all'UdD e poi all'UdB secondo la filiera dei rapporti commerciali costruita dagli operatori.

**Spunto di consultazione Q.1: *Le opzioni***

*Quale delle tre opzioni ritenete preferibile? Per quali motivi? Nel caso, che valore si propone per n?*

*Se no, cosa si propone in alternativa?*

*Nel caso di preferenza per l'opzione 3, si ritiene sia più corretto attribuire la capacità standard soltanto fino ad una certa classe del gruppo di misura? E, se sì, quale? In questo caso, cosa si propone per le restanti?*

***Modalità di gestione delle informazioni***

**Conferimento iniziale**

- 3.17 La procedura di determinazione della capacità da conferire a ciascun UdB passa, in tutte e tre le opzioni prospettate, attraverso la messa a disposizione all'impresa di trasporto di alcune informazioni caratteristiche relative a tutti i PdR delle reti di distribuzione. I dati che devono essere resi disponibili - a seconda della soluzione prescelta, ma anche in considerazione di quanto si dirà più avanti nel documento, in tema di allocazione provvisoria - sono essenzialmente relativi all'anagrafica e riguarderebbero ogni PdR attivo sulla rete di distribuzione ossia:
- Codice ReMi;
  - Codice PdR;
  - prelievo annuo (ai sensi dell'articolo 4 del TISG);
  - profilo di prelievo associato (come da tabella 3 del TISG);
  - classe del gruppo di misura (in caso di preferenza per l'opzione 3).
- 3.18 È importante rilevare che tale attività sarebbe di agevole gestione nell'ambito del Sistema Informatico Integrato (SII) istituito presso l'Acquirente unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105). Come noto, il SII si basa su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali ed è funzionale alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.
- 3.19 Nelle more dell'estensione dell'operatività del SII al settore del gas naturale è necessario prevedere forme alternative di gestione delle informazioni essenziali alla determinazione della capacità associata a ciascun punto.
- 3.20 Un prima ipotesi prevede l'istituzione di un obbligo di messa a disposizione di tali dati in capo alle imprese di distribuzione, mediante caricamento nella piattaforma informatica messa a disposizione dall'impresa di trasporto.
- 3.21 Vista la rilevanza di tale attività, non è pensabile soprassedere qualora un'impresa di distribuzione non effettui il caricamento di tutte le informazioni di sua competenza. In tal senso, sarebbe utile avere una finestra temporale di verifica per le controparti interessate:

- l'UdD, nel suo ruolo di fornitore del cliente finale, in quanto a conoscenza dei dati di anagrafica dei punti di prelievo contrattualizzati;
- l'UdB, nel suo ruolo di firmatario del contratto di trasporto, che si concretizza con il conferimento della capacità.

- 3.22 In aggiunta a quanto appena detto, si potrebbe prevedere una segnalazione del RdB direttamente agli uffici dell'Autorità con l'elenco delle imprese di distribuzione che persistono nel non rispetto della normativa nonostante tutte le misure anzidette. Ovviamente, tale segnalazione dovrebbe essere tempestiva onde permettere un intervento che garantisca la sistemazione in tempo utile delle situazioni di inadempienza.
- 3.23 In alternativa alla soluzione prospettata, in ragione del fatto che esiste un obbligo di trasmissione annuale delle suddette informazioni (e, successivamente, mensile in occasione degli *switching*) da parte dell'impresa di distribuzione nei confronti degli UdD ai sensi dell'articolo 22 del TISG, tali dati potrebbero essere forniti all'impresa di trasporto da ciascun UdB. L'unico aspetto è che il RdB potrebbe ritenere fondamentale avere un riscontro da parte delle imprese di distribuzione (un po' sulla scia di quanto previsto dalla deliberazione 143/2013/R/GAS e richiamato al precedente punto 2.14) e, pertanto, con la soluzione finora descritta si eviterebbe un ulteriore giro di dati.

### **Trasferimenti di capacità**

- 3.24 Il RdB ha necessità, per la gestione dei processi di aggiornamento o trasferimento della capacità, di essere informato di eventuali attivazioni, *switching* nonché disattivazioni. A tal fine, una volta terminato il primo conferimento, le informazioni potrebbero essere aggiornate tramite comunicazioni *ad hoc*, mensili (sempre dei dati di cui al precedente 3.17). L'obbligo di trasmissione di tali informazioni non può essere eluso in quanto prerequisito per l'effettuazione del trasferimento di capacità a cura del RdB, la cui richiesta dovrebbe rimanere nella responsabilità dell'UdB entrante. È chiaro che il *driver* del processo di trasferimento su rete di trasporto diventerebbe il buon esito della richiesta di *switching* su rete di distribuzione; in questo modo, peraltro, si potrebbero superare tutte le inefficienze fino ad oggi mostrate dai due processi che sembrano spesso non parlarsi.
- 3.25 L'impresa di distribuzione riceve le richieste di accesso per *switching* entro le tempistiche indicate dall'articolo 28 della deliberazione n. 138/04, quindi al più tardi entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza della sostituzione della fornitura. Poi, ci sono sei giorni lavorativi - a partire dal suddetto termine - per segnalare la presenza di errori materiali o la necessità di completamento dei dati. L'UdD, a sua volta, ha ulteriori quattro giorni lavorativi per effettuare le correzioni; sommando tutte le tempistiche, si arriva al dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente quello di decorrenza. L'articolo 22 del TISG prevede che le comunicazioni inerenti ai PdR nella titolarità dell'UdD siano fatte entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, coerentemente con quanto attualmente in vigore ai sensi del TISG. Tale flusso di dati potrebbe essere girato dall'UdD al proprio UdB, il quale ne informa il RdB per tutte le attività connesse ai trasferimenti di capacità, che però - secondo le ipotesi sopra riportate - diventerebbero molto più snelle e veloci. Dal lato suo, l'impresa di distribuzione si adopererà nello svolgimento di quanto di competenza ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 138/04 e degli articoli 22, 23 e 24 del TISG, assicurando la chiusura del cerchio.

- 3.26 È importante evidenziare che gli uffici dell’Autorità hanno avviato i lavori per la standardizzazione del flusso di *switching* secondo quanto stabilito dalle Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale, emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06. Tale attività garantirà la gestione delle richieste secondo le tempistiche ad oggi in vigore ai sensi delle sopraccitate disposizioni, permettendo il superamento dei termini temporali previsti dalla deliberazione n. 138/04, con conseguente anticipo del termine del sest’ultimo giorno di cui all’articolo 22 del TISG e dell’informativa al RdB, che dovrà solo staccare dall’UdB uscente la capacità relativa al dato PdR ed agganciarla all’UdB entrante.
- 3.27 In futuro, con l’entrata in esercizio del SII per il settore del gas, il RdB sarà informato direttamente da quest’ultimo e si potrà superare il descritto sistema di scambi informativi nonché velocizzare ulteriormente il processo.

**Spunto di consultazione Q.2: *Modalità di gestione delle informazioni***

*Si condivide quanto illustrato in tema di modalità di gestione delle informazioni per il conferimento iniziale?*

*E per la gestione dei trasferimenti di capacità?*

*Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*

***Calcolo della capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto***

- 3.28 Per quanto concerne i clienti direttamente allacciati, trattandosi sostanzialmente di industriali, si potrebbe pensare di assegnare la capacità sulla base della massima utilizzata nell’anno precedente (o, in analogia a quanto precedentemente prospettato per i *city gate*, sulla media degli *n* prelievi massimi) a meno di informazioni diverse provenienti dal cliente finale stesso. In caso di punti condivisi, si potrebbe prevedere che gli UdB presenti sul dato punto siano tenuti ad individuare un “agente allocatore” di capacità e di prelievi; questi avrebbe il compito di trasmettere al RdB la ripartizione della capacità e del profilo di prelievo tra ciascun UdB.

**Spunto di consultazione Q.3: *Calcolo della capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto***

*Si condivide? Se no, per quali motivi? Cosa ritenete preferibile in alternativa? Nel caso, che valore si propone per n?*

***Le tempistiche di implementazione***

- 3.29 Per quanto concerne le tempistiche di entrata in vigore degli orientamenti qui presentati, poiché l’inizio del nuovo anno termico è ormai prossimo, si ritiene impraticabile la messa in atto delle soluzioni prospettate relativamente ai criteri di conferimento della capacità in tempo utile per il suo avvio. Inoltre, come spiegato, l’adeguamento dei sistemi informativi da parte del RdB è un prerequisito indispensabile e richiede anch’esso delle tempistiche di implementazioni congrue.

- 3.30 Pertanto si può ipotizzare di fissare l'entrata in vigore della nuova metodologia di determinazione delle capacità conferite a ciascun UdB, sulla base dell'opzione prescelta in esito alla presente consultazione, ad anno termico avviato: all'1 gennaio 2014 o, in alternativa, all'1 aprile 2014. In tal caso la capacità conferita a ciascun UdB per l'anno termico 2013-2014, in esito al processo di conferimento ad inizio anno termico e successive transazioni, alla data individuata verrà rideterminata secondo le nuove modalità. Le ipotesi di entrata in vigore sopra prospettate richiedono, infatti, che il processo di conferimento delle capacità - per i soli punti di riconsegna della rete di trasporto - venga espletato due volte: una ad inizio anno termico, secondo le modalità vigenti, ed una ad anno termico avviato, secondo i nuovi criteri illustrati nel presente documento; tale soluzione avrebbe il vantaggio di spostare, di fatto, tutta la parte innovativa del processo di conferimento delle capacità di trasporto ad una data differente da quella coincidente con l'inizio dell'anno termico, in cui viene effettuato il conferimento di tutte le capacità di trasporto, comprese quelle ai punti di ingresso della rete.
- 3.31 Da tutto ciò deriva che la messa a disposizione delle informazioni elencate al precedente 3.17 debba avvenire con un adeguato anticipo, anche in relazione alle proposte di cui al successivo Capitolo 4.

**Spunto di consultazione Q.4: *Le tempistiche di implementazione***

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di tempistiche di implementazione? Se no, per quali motivi? Cosa si ritiene preferibile in alternativa?*



## Parte II: Gli altri orientamenti

### 4. Il bilancio giornaliero

- 4.1 Quanto presentato nei precedenti paragrafi ben si sposa con l'implementazione dell'opzione 1 proposta dal DCO 541/2012/R/GAS e riassunta al punto 2.12. Il RdB potrà utilizzare i prelievi giornalieri, ottenuti profilando il consumo annuo comunicato dall'impresa di distribuzione, anche per l'allocazione provvisoria giornaliera, quantificandoli già all'avvio dell'anno termico. Rimarrebbe confermata la possibilità per l'UdB di modificare le nomine inserite dal RdB in ragione di previsioni di prelievo più accurate e/o della conoscenza di informazioni peculiari del singolo cliente finale. Onde prevenire eventuali comportamenti opportunistici, ai soli fini del computo delle garanzie richieste a copertura dell'esposizione del dato utente, il RdB potrebbe considerare il valore più alto tra i due.
- 4.2 Nel giorno G+1, in presenza della misura effettiva del punto di riconsegna della rete di trasporto relativa al giorno gas G (di seguito: misurato), il RdB dovrebbe:
- a) calcolare il delta "misurato - attribuito", dove l'attribuito coincide con la somma di tutti i prelievi (calcolati ovviamente per i soli UdB con capacità di trasporto sul punto, secondo la procedura appena ricordata);
  - b) ripartire tale delta assegnandolo secondo un criterio pro-quota sulla base del prelievo attribuito a ciascun UdB.
- 4.3 Come anticipato, l'attuazione delle suddette proposte, peraltro funzionali anche ai fini di quanto previsto dalla deliberazione 143/2013/R/GAS (per la quale si rimanda al punto 2.14), richiedono che il RdB acquisisca tutti gli elementi necessari dalle imprese di distribuzione. Pertanto, si propone che il passaggio dei dati di cui al precedente 3.17 sia concluso entro ottobre 2013.

#### **Spunto di consultazione Q.5: *Il bilancio giornaliero***

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di bilancio giornaliero? Se no, per quali motivi?*

*Nel caso di non condivisione, si richiede di fornire dettagli tecnici a supporto della posizione espressa.*

### **5. Regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio**

#### ***Orientamenti per il nuovo anno termico***

- 5.1 Come anticipato, ai sensi della deliberazione 292/2013/R/GAS, nel caso di presenza di corrispondenze non valide ovvero in mancanza dell'UdB, ai fini della sessione di bilanciamento, il RdB riconduce i prelievi all'UdB fittizio. Pertanto l'UdD privo di fornitore sarà agganciato all'UdB fittizio già ad inizio mese.
- 5.2 L'UdB fittizio potrebbe coincidere con colui che eroga il servizio di *default* trasporto, o SdDT, ai sensi della deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/GAS), come peraltro proposto dal Comitato

di Consultazione per l'attività di trasporto e, successivamente, dallo stesso RdB. Tale soluzione troverebbe la sua giustificazione nel fatto che - come recita l'ambito di applicazione della suddetta delibera - è necessario garantire il bilanciamento sulla rete di trasporto con riferimento alle situazioni di disequilibrio conseguenti ai prelievi che si verificano, presso i punti delle predette reti, nei casi in cui e per il periodo in cui non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi per effetto del mancato conferimento della relativa capacità. Poiché un UdD senza fornitore è, di fatto, un UdD che non ha nessuno che abbia richiesto la capacità necessaria a servirlo, i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG si possono interpretare come rientranti nella fattispecie summenzionata, individuata dalla disciplina in materia di SdDT. Sarebbe, però, indispensabile modificare la deliberazione 249/2012/R/GAS al fine garantire che i servizi di ultima istanza vengano attivati comunque e non sia percorribile in questi casi la fattispecie di cui al comma 7.1, lettera a), di cessazione del servizio a seguito di identificazione - in coerenza con la regolazione vigente - di un nuovo UdB responsabile dei prelievi dell'UdD.

- 5.3 Rispetto a quanto appena illustrato rimane da definire se la soluzione si possa applicare anche qualora la mappatura non sia stata completata solo da parte dell'UdD, che ha omesso la conferma della relazione inserita dall'UdB.
- 5.4 L'articolo 3 della deliberazione 249/2012/R/GAS stabilisce che l'erogazione del SdDT decorre, senza soluzione di continuità, dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto, quindi con l'inizio del mese M. Ci sono, poi, quattro giorni lavorativi a disposizione dei soggetti interessati per la sistemazione di errori materiali e/o per i casi di malfunzionamento dei sistemi informativi; poiché le informazioni in tal senso sono tutte veicolate tramite il RdB si può confermare, sostanzialmente, la decorrenza del SdDT dall'inizio del mese. Per i casi in questione si deve comunque intendere che, in deroga alle previsioni di cui al comma 7.3 della deliberazione 249/2012/R/GAS, nonostante la comunicazione dell'attivazione del SdDT sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, i servizi di ultima istanza si attivano sempre dal primo giorno del mese successivo.
- 5.5 L'Autorità reputa opportuno proporre l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del SdDT - definita al comma 2.1 della deliberazione 249/2012/R/GAS - anche alle cd reti regionali, non limitandola alle sole reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto. Come è noto, al momento il servizio è svolto dal F<sub>T</sub>, individuato dal RdB tramite una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, che terminerà l'erogazione con l'inizio del prossimo anno termico. Pertanto, la data di entrata in vigore della suddetta disposizione potrebbe coincidere proprio con l'inizio dell'anno termico 2013-2014. Una volta individuati i F<sub>T</sub> per il nuovo anno termico, sarebbe necessario prevedere obblighi di comunicazione analoghi a quelli vigenti a carico delle altre imprese di trasporto.
- 5.6 Fermo restando tutto quanto previsto dalla deliberazione 249/2012/R/GAS, è opportuno rimarcare che il comma 6.3 riconosce all'impresa maggiore di trasporto - ed ai F<sub>T</sub> - la facoltà di chiedere agli UdD, nei confronti dei quali eroga il servizio *default* trasporto, una garanzia pari al valore di quindici giorni di consumo medio allocato al medesimo utente ai punti di riconsegna nel mese in cui si attiva il servizio, mentre il comma 6.4 dispone che gli UdD siano tenuti a versare la garanzia, qualora richiesta, entro sette giorni.

5.7 Si ricorda, infine, che con la deliberazione 363/2012/R/GAS l'Autorità ha disciplinato il meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento, applicabile ai  $F_T$ , con riferimento sia ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sia agli UdD.

#### ***Orientamenti per il periodo pregresso***

5.8 Come sopra anticipato la deliberazione 241/2013/R/GAS dispone che vengano fatti rigirare i bilanci già effettuati a partire dall'1 gennaio 2013; mentre, la deliberazione 292/2013/R/GAS decreta che i prelievi attribuiti ad un UdD, non riconducibili a nessun UdB per la mancanza di una relazione di corrispondenza valida, siano isolati tramite l'assegnazione ad un UdB fittizio.

5.9 Resta, quindi, da definire come le partite economiche correlate ai quantitativi allocati all'UdB fittizio debbano essere liquidate, così da limitare gli oneri a carico del sistema. In ragione del fatto che per il mese precedente l'attivazione dei servizi di ultima istanza gli UdD - i cui prelievi sono stati ricondotti all'UdB fittizio - hanno comunque fornito i relativi clienti finali, l'Autorità intende valutare l'introduzione di un obbligo in capo a tali soggetti di versamento di un ammontare pari alla valorizzazione dei quantitativi derivanti dalle sessioni di bilanciamento; tale valorizzazione sarà effettuata al prezzo di bilanciamento, opportunamente incrementato al fine di considerare gli oneri potenziali sul sistema, anche dovuti ad errori che emergerebbero in fase di aggiustamento e che potrebbero non essere ricondotti agli UdD in questione. Il gettito derivante da tali flussi economici dovrebbe alimentare un apposito conto istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), così da consentire la compensazione degli oneri sostenuti dal RdB.

5.10 In alternativa si potrebbe ipotizzare di ripartire, con trasparenza, i suddetti quantitativi agli UdB presenti sul *city gate* in proporzione alla capacità conferita dall'impresa di trasporto nel mese di competenza, rendendo altresì nota la ragione sociale dell'UdD (e tutti i riferimenti utili anche ai fini fiscali) che ha prelevato quel gas naturale per la vendita ai propri clienti finali su rete di distribuzione.

<p><b>Spunto di consultazione Q.6: <i>Regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio</i></b></p>
---

<p><i>Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di regolazione economica delle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio? Se no, per quali motivi?</i></p>
--

<p><i>Si condivide l'estensione della disciplina del SdDT alle reti di trasporto regionale? Se no, per quali motivi?</i></p>
--

<p><i>Quale soluzione si ritiene preferibile per la gestione del periodo pregresso? Per quali motivi?</i></p>
---

## **6. Ulteriori orientamenti funzionali al perfezionamento della disciplina del *settlement***

### ***Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento***

6.1 Come è noto, le attività svolte dall'impresa di distribuzione ai fini della sessione di bilanciamento sono esplicitate nella Sezione I del TISG e sono essenziali per il

buon esito del processo di determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto.

- 6.2 L'esperienza dei primi mesi di applicazione della disciplina ha evidenziato l'opportunità di garantire agli UdD la possibilità di comunicare eventuali richieste di rettifica dovute ad errori commessi dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle suddette attività di sua competenza, in analogia a quanto già in vigore in tema di qualità del servizio di trasporto che assicura un termine di due giorni lavorativi per la presentazione delle richieste da parte degli utenti, peraltro con il pagamento di un indennizzo automatico da parte dell'impresa di trasporto in caso di mancata risposta motivata entro due giorni lavorativi. Il nodo principale che si è dovuto risolvere è stato quello delle scadenze fissate per i vari passaggi necessari al buon esito delle sessioni di bilanciamento; scadenze già molto serrate, tant'è vero che si è ritenuto opportuno approvare, prima dell'1 gennaio 2013, lo spostamento temporaneo della pubblicazione degli esiti della sessione di bilanciamento dal 25 al 28 del mese successivo quello di pertinenza (punto 1, lettera e. della deliberazione 20 dicembre 2012, 555/2012/R/GAS).
- 6.3 C'è, inoltre, da rilevare che nell'ambito del processo di consultazione che ha portato all'approvazione del TISG, è stato proposto di fissare quale termine ultimo per la trasmissione dei prelievi dall'impresa di distribuzione al RdB il giorno quindici di ogni mese (vedi punto 6.62 del DCO 22/11). Dalle osservazioni pervenute non era emersa una posizione di contrasto su quanto avanzato dal documento sopraccitato. Con l'approvazione del TISG si è tuttavia deciso di riconoscere più tempo a favore delle imprese di distribuzione in considerazione della portata innovativa della disciplina che si stava introducendo.
- 6.4 Pertanto, anche in ragione della natura delle attività a carico dell'impresa di distribuzione (che è nelle condizioni di effettuare le aggregazioni e le profilazioni con largo anticipo rispetto alle tempistiche in vigore), con la deliberazione 292/2013/R/GAS si è stabilito che:
- a) l'impresa di distribuzione sottesca trasmetta all'impresa di riferimento, e per conoscenza a ciascun UdD, i dati di cui all'articolo 9 del TISG entro il giorno 13 del mese;
  - b) l'impresa di distribuzione di riferimento effettui la comunicazione di cui all'articolo 24 del TISG entro il giorno 16 del mese;
  - c) ciascun UdD abbia a disposizione i due giorni successivi al termine di cui alle precedenti lettere per segnalare all'impresa di distribuzione la mancata/incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza nonché la presenza di errori materiali. A tal fine, l'impresa di distribuzione deve mettere a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui rende edotta la controparte con apposita informativa;
  - d) per le sole segnalazioni di mancata o incompleta comunicazione, l'impresa di distribuzione sottesca sia tenuta ad effettuare/completare la comunicazione entro il giorno 16 del mese, mentre l'impresa di distribuzione di riferimento entro il giorno 19;
  - e) l'UdD possa supplire all'inottemperanza dell'impresa di distribuzione sottesca/di riferimento trasmettendo direttamente i dati all'impresa di distribuzione di riferimento/al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente; tali valori devono essere calcolati nel rispetto di quanto

previsto dal TISG ed in coerenza con i dati ricevuti ai sensi del TIVG, Titolo II, Sezione 2.

- 6.5 Con riferimento agli errori materiali rilevati dall'UdD, in questa prima fase si è ritenuto opportuno non introdurre un obbligo esplicito di presa in carico - con eventuale rettifica dei dati trasmessi - da parte dell'impresa di distribuzione, soprattutto per prevenire carichi di lavoro che dovessero rivelarsi oggettivamente insostenibili, in mancanza di criteri trasparenti da seguire per l'assegnazione di una priorità. È però di tutta evidenza la necessità di garantire che i dati trasmessi al RdB non siano affetti da inesattezze tali da inficiare il buon esito delle procedure di *settlement*, promuovendo il più possibile la qualità dell'informazione trasferita.
- 6.6 Si propone, quindi, di fissare una soglia di tolleranza  $s$  al di sopra della quale l'impresa di distribuzione sia tenuta a gestire le richieste e mettere a disposizione del RdB le eventuali correzioni derivanti dall'analisi delle richieste presentate dagli UdD. Tale soglia potrebbe essere espressa come percentuale sul totale dei consumi comunicati per il punto di riconsegna della rete di trasporto per il mese di competenza M-1 oppure, onde evitare che eventuali errori si riverberino di mese in mese, come percentuale della somma dei prelievi annui (di cui all'articolo 4 del TISG) dei PdR attivi sulla rete di distribuzione ed applicarsi al totale dei prelievi trasmessi dall'impresa di distribuzione per ciascun UdD.
- 6.7 Al di sotto della soglia  $s$  l'impresa di distribuzione potrebbe, comunque, essere incentivata a gestire le richieste, ad esempio grazie all'introduzione di uno standard generale relativo o al numero di risposte o al tempo massimo di risposta. Nel caso, poi, di richiesta che supera il controllo della soglia  $s$  cui non segue un'attività di rettifica dei dati, l'impresa di distribuzione dovrebbe fornire un riscontro circa il mancato accoglimento, motivando adeguatamente.

**Spunto di consultazione Q.7: *Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento***

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di errori materiali commessi dall'impresa di distribuzione? Quale valore si propone per la soglia  $s$ ?*

*Si concorda con l'introduzione di uno standard generale sul numero di risposte a richieste presentate da UdD relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 23 e 24 del TISG? Si ritiene preferibile uno standard generale sul tempo massimo di risposta?*

***Mancata ottemperanza agli obblighi informativi da parte dell'impresa di distribuzione***

- 6.8 Come più volte già rimarcato, il TISG disciplina una serie di obblighi informativi a cura dell'impresa di distribuzione che sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema.
- 6.9 Le soluzioni individuate con la deliberazione 292/2013/R/GAS, dettagliate al precedente punto 6.4, consentono di mitigare gli effetti della mancata ottemperanza da parte delle imprese di distribuzione, ma non sono tuttavia sufficienti ad evitare di dover ricorrere all'applicazione di regole di *default*; che per la loro natura di regole semplici e approssimative, dovrebbero costituire l'estrema ratio.

- 6.10 Come anticipato, si ritiene pertanto necessario prevedere l'introduzione di una penale a carico dell'impresa di distribuzione inadempiente per i casi di mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del TISG. Al tempo stesso, non si ritiene opportuno introdurre indennizzi automatici a favore degli UdD; infatti, non solo valori plausibili degli indennizzi potrebbero non essere adeguati a dare compensazione a ciascun singolo UdD interessato, ma anche non consentirebbero di tenere conto delle criticità apportate all'intero sistema dal mancato rispetto delle suddette disposizioni da parte dei distributori.
- 6.11 Con riferimento all'articolo 24 del TISG, i casi si potranno evincere dalle informazioni contenute nella relazione trasmessa all'Autorità dal RdB ai sensi del comma 26.3 del TISG; mentre, per quanto concerne l'articolo 23 potranno essere segnalati dall'impresa di distribuzione di riferimento direttamente al RdB che li inserirà nella summenzionata relazione.
- 6.12 Il valore della penale da corrispondere dovrebbe essere solo in minima parte proporzionale al numero di PdR e/o di UdD interessati. Infatti, anche una comunicazione di dati parziale, seppure potrebbe apparire meno critica di una totale assenza di comunicazione, potrebbe generare conseguenze su tutti gli UdD presenti su un *city gate* e non solo su quelli per i quali non c'è stata ottemperanza alla norma. Inoltre, non sarebbe ammissibile discriminare tra UdD per i quali, a tutti e in ugual peso, interessa che la messa a disposizione venga effettuata. Infine, il valore dovrebbe essere determinato così da evitare comportamenti opportunistici (a fronte dei quali risulti più favorevole incorrere nella sanzione invece di svolgere l'attività).
- 6.13 Guardando alla regolazione in materia, è già presente nella RQDG, approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08, un importo compensativo da corrispondere annualmente per mancata partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza. Anche la RTDG, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, riporta all'articolo 49 l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione in caso di inadempienza inferiore al 50%, nonché, in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per la parte eccedente la quota oggetto di penale.
- 6.14 Quindi, vista la rilevanza dell'attività di comunicazione mensile in capo all'impresa di distribuzione dei dati di allocazione, si propone di introdurre una penale mensile,  $P_M$ , pari a:
- $P_M = N_{PdR} * I_{base}$  dove:
- $N_{PdR}$  è il numero di PdR - attivi e serviti dall'impianto di distribuzione - nel mese cui la sessione di bilanciamento si riferisce (come deducibile dalla Piattaforma Informatica messa a disposizione dal RdB);
- $I_{base}$  è l'importo base, espresso in euro, che potrebbe essere pari al 10% del costo richiesto dall'impresa di distribuzione in fase di attivazione della fornitura o di voltura, secondo il prezzario in vigore nel comune in cui è sito il PdR.
- 6.15 Gli importi versati potrebbero finire in uno dei conti già attivi presso la Cassa e seguire le stesse modalità di gestione del rapporto stabilite dalla RTDG.
- 6.16 Tale previsione potrebbe entrare in vigore a partire dalla prima sessione di bilanciamento utile, successiva all'approvazione del provvedimento che sarà emanato in esito alla presente consultazione.

**Spunto di consultazione Q.8: Mancata ottemperanza agli obblighi informativi da parte dell'impresa di distribuzione**

*Si condividono gli orientamenti espressi? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*

**Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna della rete di distribuzione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio**

- 6.17 Sia operatori singoli sia loro associazioni hanno richiesto di uniformare le date stabilite al comma 7.5 (ossia il 10 agosto con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso civile) ed al comma 7.8 (ossia il 10 giugno con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso tecnologico) del TISG. Vista l'attuale scadenza del 31 luglio a carico dell'impresa di distribuzione (di cui al comma 22.1 del TISG, relativa alla trasmissione a ciascun UdD dei dati concernenti il prelievo annuo, la categoria d'uso ed il profilo di prelievo assegnati), si propone di allinearle alla data del 10 giugno.
- 6.18 Si ritiene che l'entrata in vigore della modifica appena esposta possa coincidere con la prima data utile e, quindi, con il prossimo anno 2014.

**Spunto di consultazione Q.9: Determinazione del prelievo annuo ed assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna della rete di distribuzione**

*Si condivide? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*


**Esempi sul calcolo delle capacità da conferire al dato UdB**

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni di come si dovrebbe individuare la capacità da conferire ad inizio anno termico ed in corso d'anno per effetto di *switching*.

**Calcolo della capacità sulla base del contributo di ciascun punto allacciato alla rete di distribuzione alla punta aggregata prevista in conferimento al city gate**

City gate con 3 punti di riconsegna serviti su rete di distribuzione, caratterizzati dai profili di prelievo PdR<sub>1</sub>, PdR<sub>2</sub> e PdR<sub>3</sub> (per opportunità si considerano solo i mesi da dicembre a febbraio del profilo di prelievo standard C3B1).


Figura 1: Profilo di prelievo aggregato di tutti i punti di riconsegna serviti dal city gate



Poiché il profilo aggregato presenta una punta di circa 37 SMC/g e la capacità prevista in conferimento  $C_{newconf}$  è supposta essere pari a 30, il parametro  $z$  ( $C_{newconf}/P_{curvagg}$ ) sarà uguale a 0,81. La nuova curva aggregata è rappresentata in figura 2, dove sono indicate anche le capacità da conferire per il singolo PdR e, successivamente, da trasferire in caso di *switching* del cliente finale.

Figura 2: Profilo di prelievo aggregato di tutti i punti di riconsegna serviti dal city gate normalizzato alla capacità prevista in conferimento per il nuovo anno termico





***Calcolo della capacità sulla base del contributo della punta attesa per ciascun punto allacciato alla rete di distribuzione alla capacità prevista in conferimento al city gate***

Le curve di prelievo rappresentate in figura 1 sono caratterizzate dalle seguenti punte:

$$PdR_1 \rightarrow 13,62$$

$$PdR_2 \rightarrow 12,93$$

$$PdR_3 \rightarrow 11,92$$

La punta attesa  $P_{max}$ , come risultante dalla somma delle suddette, è pari a 38,47 Smc/g. Se, per ipotesi, la capacità prevista in conferimento  $C_{newconf}$  è di 30 Smc/g, il parametro  $z$  ( $C_{newconf}/P_{max}$ ) è uguale a 0,78.

Moltiplicando  $z$  per le curve di prelievo rappresentate in figura 1, si ottengono i profili di prelievo attesi normalizzati, riportati in figura 3, che saranno caratterizzati da una nuova punta coincidente con la quota di capacità da conferire per ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione ovvero:

$$PdR_1 \rightarrow 10,6$$

$$PdR_2 \rightarrow 10,1$$

$$PdR_3 \rightarrow 9,3$$

*Figura 3: Profili di prelievo normalizzati*

